



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 21 APR 2011

Protocollo N° 19672/acc.02 class. E.810

Prat. Fasc.

Allegati N°

Oggetto:

Quesito in ordine al contenuto ed all'obbligatorietà di esposizione del cartello informativo segnalante gli orari nei quali sussiste il divieto di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche - art. 7 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.
Rif. Vs. nota prot. n. 984 del 11 aprile 2011.

via fax al numero 049-7817229

Spett.le
Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Comitato Regionale Veneto
Via Savelli, 28
35129 PADOVA PD

Con riferimento alla nota in oggetto, mediante la quale codesto spettabile Comitato ha richiesto se - alla luce dell'articolo 54 della legge 29 luglio 2010, n. 120 e della successiva deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 29 marzo 2011 - il cartello informativo del divieto di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche debba essere aggiornato oppure se sia venuto meno l'obbligo della sua esposizione, si comunica quanto segue.

Giova al riguardo premettere che l'obbligo di esposizione del suddetto cartello informativo è sancito dall'articolo 7 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (di seguito denominata "legge regionale"), mentre gli orari ai quali il medesimo cartello deve fare riferimento erano indicati all'articolo 6 della legge regionale.

Premesso quanto sopra si osserva che, come in sostanza evidenziato dalla richiamata deliberazione giuntale, il citato art. 54 della legge statale n. 120 del 2010 ha comportato evidenti riflessi sulla normativa regionale di cui al citato art. 6 della legge regionale con conseguente diretta applicazione nel territorio regionale delle disposizioni statali in materia di orari di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche.

Ne consegue, ad avviso della scrivente Direzione, che la sopravvenuta normativa statale non determina il venir meno dell'obbligo di cui all'articolo 7 della legge regionale, relativo all'esposizione di un cartello informativo concernente il divieto di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche in una determinata fascia oraria, attesa la generale e imprescindibile finalità informativa cui detto obbligo espositivo è preordinato e che emerge con sufficiente chiarezza dalla rubrica della richiamata disposizione regionale.

Alla luce di quanto testé evidenziato in ordine alla diretta applicazione nel territorio regionale della sopravvenuta normativa statale, può quindi concludersi che la fascia oraria da indicarsi nel cartello espositivo non potrà che essere quella individuata dalla medesima normativa statale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Avv. Giorgia Vidotti

Servizio programmazione, disciplina e contenzioso
Dirigente Responsabile: Roffini dott. Massimo

Ufficio attività di somministrazione di alimenti e bevande a mercati
Funzionario Responsabile: Fabris dott.ssa Lara

Direzione Commercio